



Deliberazione giunta regionale n.146 del 28.03.2012

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 2 Sport, tempo libero e spettacolo

Oggetto dell'Atto:

DDL INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA
E DELLE ATTIVITA' MOTORIO-EDUCATIVO-RICREATIVE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che la Regione Campania, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, come riformato dalla legge costituzionale n.3/2001, sottopone la materia dell'ordinamento sportivo alla potestà legislativa concorrente;
- b. che la Regione, nell'ambito delle competenze in materia di promozione e valorizzazione dello sport, promuove in esecuzione delle ll. rr. 12/12/1979, n° 42, 3/08/1982, n° 46 e successive modifiche ed integrazioni, le attività finalizzate alla promozione e sviluppo dello sport nell'ambito di un chiaro progetto socio-educativo e formativo per avvicinare sempre più i ragazzi alla pratica degli sport escludendo finalità lucrative;
- c. che in questo scenario l'impiantistica sportiva assume un peso determinante, soprattutto se si pensa a come l'educazione motoria e fisica occupi una collocazione di primo piano nella formazione e nella crescita dei giovani;
- d. che alla luce di ciò, v'è necessità di avviare un'intensa azione di programmazione tesa al rafforzamento del patrimonio di infrastrutture e attrezzature sportive sull'intero territorio regionale in grado di assicurare nel medio periodo la presenza di spazi in cui siano offerti condizioni particolari dove giovani, bambini, persone anziane e meno abbienti possano vivere momenti di aggregazione sociale oltre a seguire attività motorie e programmi di educazione fisica e sportiva adatti ai loro bisogni;

CONSIDERATA

- la necessità di adottare una nuova legge regionale, che regoli la materia della promozione e del sostegno dello sport regionale, dando anche seguito, in tal modo, al significativo lavoro di gruppo condotto con il CONI regionale e l'Ufficio Scolastico Regionale e coordinato dal delegato del Presidente per le Politiche dello Sport On. Luciano Schifone.

VISTO

- a. l'allegato schema di disegno di legge, avente ad oggetto "Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative", corredato della relazione tecnica e di quella finanziaria;
- b. il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo espresso con nota n. 3851/UDCP/GAB/UL del 13.03.2012;
- c. l'art. 117 della Costituzione;

ACQUISITO

- il parere di regolarità contabile fornito dall'AGC 08 Ragioneria, Finanza e Tributi con nota n. 227147 del 23/03/2012

RITENUTO

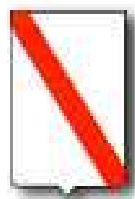
- di dover trasmettere il suddetto disegno di legge al Consiglio regionale, proponendone l'approvazione;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni indicate nella parte espositiva, che di seguito si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato disegno di legge, con annesse relazioni tecnico e finanziaria, avente ad oggetto: "Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative";
2. di inviare il presente disegno di legge al Consiglio regionale per gli adempimenti di competenza, nonché alle AA.GG.CC. Gabinetto del Presidente, Assistenza Sociale, Bilancio Ragioneria e Tributi e al B.U.R.C. per la pubblicazione.



REGIONE CAMPANIA

Disegno di Legge

“Interventi per la promozione e lo sviluppo della
pratica sportiva
e delle attività motorio-educativo-ricreative.”

Relazione

La pratica delle attività sportive contribuisce alla costruzione ed alla difesa dell'immagine della Regione; rappresenta un'opportunità di aggregazione e d'inclusione sociale; costituisce strumento preventivo e terapeutico indispensabile per il raggiungimento del benessere psicofisico;

contribuisce a migliorare la qualità della vita del singolo e della comunità di appartenenza; forma il carattere perché insegna che nella vita si può vincere e perdere, ma "l'importante è" – come diceva l'inventore delle Olimpiadi moderne - "partecipare, ma con spirito vincente". Ne discende, quindi, che la cultura, la pratica dello sport e delle attività motorie hanno un ruolo preminente per la formazione educativa dei praticanti, per la costruzione di un sentimento d'integrazione e d'appartenenza alla comunità, per lo sviluppo di relazioni sociali fondate sulla solidarietà, il rispetto reciproco e delle regole di convivenza civile.

La terziarizzazione della società e lo sviluppo sociale hanno determinato un aumento significativo e preoccupante della sedentarietà, uno dei fattori di rischio più importanti nel determinismo delle malattie cardiovascolari e metaboliche. Studi epidemiologici, clinici e di laboratorio hanno fornito evidenze definitive sulle capacità dell'attività fisica di ridurre la morbidità e la mortalità delle malattie cardiovascolari oltre a migliorare le prestazioni fisiche e la qualità di vita di chi la pratica. La promozione dell'attività fisica e di uno stile di vita fisicamente attivo nella popolazione generale, quindi, rappresenta uno degli obiettivi primari delle nostre istituzioni ed una strategia politica efficace a prevenire, limitare e correggere i danni della ipocinesia e della obesità soprattutto infantile.

Quella sportiva è una delle poche attività – se non, addirittura l'unica, in assoluto – a carattere veramente polivalente. Proprio per questo sostenere lo sport ed aiutarlo a crescere rappresenta un passaggio importante e significativo dell'impegno di una Regione che voglia davvero essere all'altezza del proprio ruolo, svolgendo in maniera completa e complessiva il proprio compito al servizio della collettività umana che è chiamata ad amministrare.

Per poterlo fare e, soprattutto, per farlo al meglio, occorre cominciare dall'inizio, ovvero dalla sua regolamentazione, fissando delle regole

comportamentali che indichino i limiti entro i quali poter offrire a tutti pari opportunità di pratica e, naturalmente, di successo.

Da qui, il Disegno di Legge "Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educative-ricreative" che è diretto ad innovare la vigente L.R. 42 del 12/12/1979. Un progetto di legge diviso in quattro Capi: "Principi generali", "Sostegno all'impiantistica sportiva ed alle iniziative ed attività sportive", "Qualificazione e formazione degli operatori sportivi e tutela della salute dei praticanti e degli operatori", "Disposizioni di attuazioni, transitorie, abrogative e finanziarie" per complessivi 32 articoli, in grado di regolare il funzionamento dell'attività sportiva, fissando un modello di rapporti fra Regione, Enti Locali, Scuole, federazioni sportive, atleti e mondo dello sport in genere, definendo ambiti e modalità di collaborazione tra loro al fine di crescere all'insegna della più ampia autonomia fra le parti, in modo che nessuno possa interferire in misura eccessiva nell'attività altrui, preservando, quindi, l'autonomia operativa di ciascuno da ingerenze esterne. A tal fine il disegno di legge indica in maniera chiara quali devono essere le funzioni e il ruolo della Regione per garantire l'effettività della diffusione della pratica sportiva e delle attività motorie, educative, ricreative e agonistiche, tanto sotto il profilo dei bisogni individuali quanto di quelli collettivi, assicurando pari opportunità, anche di genere. Inoltre assicura la salvaguardia dell'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione campana e l'accesso dei soggetti svantaggiati e, in particolare modo, dei soggetti diversamente abili, alle attività sportive, motorie, educative, ricreative e agonistiche, assumendo tali attività quali preminenti strumenti di integrazione sociale.

Muovendo dalla consapevolezza dell'importanza dello Sport, sia sotto il profilo dello sviluppo turistico, sia culturale ed economico, norma l'esigenza dell'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali ed economiche, con interventi relativi a infrastrutture, attrezzature e servizi per la mobilità e il tempo libero. Prevede, inoltre, presso le istituzioni scolastiche della regione la nascita di Scuole Sportive di Eccellenza fornite al loro interno di impianti idonei per competizioni sportive agonistiche e di specifiche risorse professionali anche in possesso di qualifiche tecnico-

federali. Di più, prevede una migliore e più significativa diffusione per il sostegno della pratica dello sport agonistico, educativo e promozionale scolastico, fino ai massimi livelli; definisce l'esigenza della collaborazione della stessa Regione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e le sue componenti ed articolazioni regionali (Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive e relative articolazioni territoriali), il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) e le sue articolazioni territoriali e con l'Amministrazione Scolastica regionale.

Nel disegno di legge si prevede che la Regione, con cadenza triennale, approvi il "Piano Regionale dello Sport", sentito il Consiglio delle Autonomie Locali ed il Comitato Tecnico Regionale dello Sport.

Sono previste ancora:

- 1) la costituzione del "Comitato Tecnico Regionale per lo Sport" con compiti consultivi e di collaborazione con gli uffici competenti composto di dieci membri e presieduto dall'Assessore Regionale per lo Sport o suo delegato;
- 2) l'istituzione del Registro Regionale delle Associazioni sportive e di quelle per le attività motorio-ricreative che abbiano almeno una sede in Regione;
- 3) la costituzione dell'elenco dei giovani atleti di accertato talento sportivo;
- 4) l'anagrafe regionale e la card elettronica dell'atleta.

Vengono definite inoltre: a) la possibilità di stipulare convenzioni con l'Istituto di Credito Sportivo o con altri Istituti di credito dirette a predeterminare e ad assicurare la concessione di mutui agevolati per gli interventi e le attività previste dalla legge; b) il vincolo di destinazione per gli impianti che beneficino di contributi regionali; c) le "modalità di affidamento" della gestione degli impianti sportivi, attraverso apposite convenzioni con il Coni e con le società ed associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al "Registro Regionale delle Associazioni sportive.

Il disegno di legge delinea, infine, le caratteristiche ed i titoli che consentono ai singoli di essere qualificati come "operatori sportivi", nonché le iniziative idonee a combattere la piaga del doping.

Nell'ambito delle strategie per la tutela della salute dei praticanti e degli operatori stessi, va segnalata la previsione della **certificazione di idoneità fisica allo sport attraverso la istituzione della carta elettronica dell'atleta.**

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Titolo I – Finalità e funzioni della Regione Campania

Art. 1 Principi

Art. 2 Finalità ed obiettivi

Art. 3 Funzioni della Regione in materia di sport

Art. 4 Discipline sportive di tradizione campana e musei dello sport

Art. 5 Funzioni conferite alle autonomie locali

Art. 6 Strumenti di programmazione e coordinamento

Art. 7 Piano regionale dello sport

Art. 8 Linee operative annuali

Art. 9 Sistema Informativo regionale per lo sport (S.I.SPORT Campania)

Art. 10 Comitato Tecnico Regionale per lo sport

Art. 11 Registro Regionale delle Associazioni Sportive e delle associazioni
per le attività motorio-educativo-ricreative

CAPO II

**Sostegno all'impiantistica sportiva, alle iniziative e alle attività
sportive - Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di
impianti sportivi senza rilevanza economica**

Art. 12 Contributi

Art. 13 Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo

Art. 14 Contributi per l'acquisto di attrezzature tecnico – sportive

Art. 15 Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

Art. 16 Convenzioni con l'Istituto di Credito Sportivo o con altri istituti di
credito

Art. 17 Talento sportivo

Art. 18 Contributi a tutela del talento sportivo

Art. 19 Vincolo di destinazione

Art. 20 Impianti sportivi senza rilevanza economica

Art. 21 Modalità di affidamento

Art. 22 Convenzioni

CAPO III

Qualificazione e formazione degli operatori sportivi - Tutela della salute dei praticanti e degli operatori

Titolo I – Gli operatori sportivi

Art. 23 Qualificazione degli operatori

Titolo II – Tutela della salute

Art. 24 Tutela della salute dei praticanti

Art. 25 Certificazione medica di idoneità all'attività sportiva

Art. 26 Carta elettronica sanitaria dell'atleta

Art. 27 Regolamento attuativo

Art. 28 Attività antidoping

CAPO IV

Disposizioni di attuazione, transitorie , abrogative e finanziarie

Art. 29 Norme Transitorie

Art. 30 Abrogazioni

Art. 31 Disposizioni Finanziarie

Art. 32 Entrata in vigore

CAPO I

Principi generali

Titolo I

- Finalità e funzioni della Regione Campania -

Art. 1

Principi

1. La Regione Campania, in armonia con i principi della Costituzione italiana, della Costituzione europea, dello Statuto regionale della Campania, della “Carta Europea dello Sport” e del Codice europeo d’Etica sportiva del Consiglio d’Europa, riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie e sportive, ricreative, educative ed agonistiche, volta ad assicurare il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini nonché il pieno e completo sviluppo della loro personalità. Tale funzione sociale è considerata mezzo fondamentale per la tutela della salute dei singoli e per la prevenzione dalle malattie. Riconosce alla cultura ed alla pratica dello sport e delle attività motorie un ruolo preminente per la formazione educativa dei praticanti, per la costruzione di un sentimento d’integrazione e d’appartenenza alla comunità, per lo sviluppo di relazioni sociali fondate sulla solidarietà, il rispetto reciproco e delle regole di convivenza civile.

Art. 2

Finalità ed obiettivi

1. La Regione Campania persegue, in particolare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la diffusione della pratica sportiva e delle attività motorie, educative, ricreative ed agonistiche per garantire i bisogni individuali, collettivi, e assicurare pari opportunità, anche di genere;

- b) la salvaguardia dell'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione campana;
- c) l'accesso dei soggetti svantaggiati e di quelli diversamente abili alle attività sportive, motorie, educative, ricreative e agonistiche, assumendo tali attività quali preminenti strumenti di integrazione sociale;
- d) il sostegno della pratica delle attività motorie a carattere sportivo, educativo, ricreativo e agonistico, come strumento di integrazione sociale e di prevenzione e contrasto ai fenomeni di emarginazione e di devianza giovanile, nonché di recupero e di reinserimento sociale dei minori e degli adulti sottoposti a misure penali;
- e) la tutela del diritto alla salute ed all'integrità delle persone impegnate nella pratica delle attività sopra citate;
- f) la realizzazione degli interventi mediante forme di cooperazione e di coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati;
- g) l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali ed economiche, con interventi relativi a infrastrutture, attrezzature e servizi per la mobilità e il tempo libero;
- h) la costituzione di scuole sportive di eccellenza presso istituzioni scolastiche della regione fornite al loro interno di impianti idonei per competizioni sportivo – agonistiche, che si avvalgono di istruttori in possesso di adeguate qualifiche tecnico-federali;
- i) l'adeguata presenza e distribuzione sul territorio regionale di impianti e attrezzature sportive, incentivando la partecipazione di privati alla loro realizzazione, anche mediante il ricorso allo strumento della finanza di progetto o alla concessione della realizzazione e gestione delle opere;
- j) la promozione del territorio regionale quale centro di incontro, di aggregazione e di interscambio culturale delle comunità sportive, attraverso la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali;
- k) la promozione di politiche pubbliche a sostegno dell'associazionismo e del volontariato sportivo;

- l) l'aggiornamento culturale e la formazione professionale degli operatori sportivi;
- m) un'adeguata organizzazione volta alla tutela della salute dei praticanti e degli operatori.

Art. 3

Funzioni della Regione in materia di sport

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 2, in particolare, la Regione:

- a) coordina gli interventi e le attività con l'adozione del piano regionale previsti nell'articolo 7 e attraverso le linee operative annuali previsti nell'articolo 8;
- b) individua gli impianti sportivi da recuperare, completare, valorizzare e realizzare, programmando, di concerto con le autonomie locali e gli assessorati regionali competenti e con la collaborazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) e del Comitato Italiano Paralimpico (Cip) regionali e dei comitati regionali delle federazioni sportive, gli interventi volti all'utilizzo di spazi e strutture destinate all'attività sportiva. A tal fine ricerca ed attrae le risorse e i finanziamenti necessari, pubblici o privati, anche mediante il ricorso alla finanza di progetto;
- c) stipula convenzioni con l'amministrazione giudiziaria e penitenziaria e con le competenti autorità militari per consentire l'utilizzo sociale delle strutture e degli spazi e impianti sportivi pubblici, civili e militari;
- d) in accordo con il Ministero della giustizia sottoscrive convenzioni per favorire l'esercizio e la pratica di attività ricreativo - sportive dei minori e degli adulti sottoposti a misure penali;
- e) programma ed organizza percorsi di sostegno e di orientamento nel mondo del lavoro in favore di coloro che praticano l'attività sportiva agonistica ad alto livello, mediante la stipula di appositi accordi con le Università e le organizzazioni sindacali rappresentative del mondo del lavoro e dell'impresa;

f) sostiene lo sviluppo delle professionalità degli operatori sportivi, definendo e programmando, di concerto con il Coni e il Cip regionali e dei comitati regionali delle federazioni sportive, e con la collaborazione delle università e delle associazioni di categoria dei laureati in scienze motorie e diplomati nell'Istituto Superiore Educazione Fisica (Isef) e, limitatamente al personale della scuola, con l'Amministrazione Scolastica Regionale, il loro aggiornamento e la loro qualificazione tecnica.

Sostiene, inoltre, la formazione, l'inserimento e la continuità professionale per gli atleti campani che hanno conseguito risultati sportivi di eccellenza, sempre che non abbiano acquisito altre forme di sostanziale ristoro;

g) favorisce sul suo territorio la nascita delle scuole sportive di eccellenza, previe intese ed accordi con Coni e Cip regionali e con l'ufficio scolastico regionale e le federazioni sportive interessate al perfezionamento sportivo ad ogni livello;

h) stipula, di concerto con l'assessore delegato alla sanità, intese ed accordi con l'Istituto di medicina e scienza dello sport e con il comitato regionale della federazione medico sportiva italiana, per la tutela sanitaria delle attività sportive e motorie, per l'aggiornamento e la formazione e per la istituzione della carta elettronica della salute previsti negli articoli 25 e 26;

i) stipula accordi ed intese con l'amministrazione scolastica regionale per la promozione e la valorizzazione dello sport scolastico;

j) organizza e coordina scambi di giovani praticanti sportivi con le altre regioni d'Italia e con i Paesi della Comunità Europea e dell'area del Mediterraneo, per sviluppare la solidarietà e la consapevolezza della cittadinanza italiana ed europea ed accrescere la conoscenza dei popoli dell'area del Mediterraneo;

k) favorisce le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà regionale, improntata alla massima trasparenza e fruibilità da parte dei cittadini.

2. La Regione Campania, al fine di promuovere lo sviluppo integrato del territorio, garantisce il coordinamento delle politiche e degli interventi per lo

sport, mediante attività di programmazione, d'indirizzo, di monitoraggio e di controllo.

3. La Regione Campania riconosce la funzione sociale ed educativa, nell'ambito delle comunità locali, delle attività motorie e sportive promosse dagli oratori parrocchiali.

Art. 4

Discipline sportive di tradizione campana e musei dello sport

1. Ai fini della presente legge sono definite di tradizione campana, le seguenti discipline:

- a) scherma;
- b) bocce;
- c) canottaggio;
- d) pallanuoto;
- e) nuoto;
- f) vela;
- g) boxe;
- h) equitazione;
- i) arti marziali;
- j) calcio;
- k) pallacanestro;
- l) atletica leggera.

2. Nel rispetto della tradizione storica sportiva campana la Regione riconosce la primaria funzione dei Musei dello sport, delle associazioni e enti storici sportivi, quali strumenti di promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva.

Art. 5

Funzioni conferite alle Autonomie locali

1. Le Province e i Comuni concorrono alla definizione del Piano regionale dello sport e delle Linee operative annuali ed alla programmazione degli interventi regionali mediante il Consiglio delle Autonomie locali.

2. Le Province, di concerto con l'Anci provinciale, sentiti i Comitati Provinciali del CONI e, per la parte di relativa competenza, l'Amministrazione Scolastica territoriale, nel rispetto del Piano regionale, in particolare:

a) elaborano il piano annuale provinciale per lo sviluppo delle attività sportive e i programmi provinciali per l'impiantistica sportiva, sulla base dei dati statistici forniti dal Sistema informativo sportivo (S.I.S.) previsti nell'articolo 9;

b) curano la tenuta ed esercitano la vigilanza sull'albo provinciale delle associazioni sportive;

3. I Comuni, singoli o associati, in particolare:

a) elaborano il piano annuale comunale per lo sviluppo delle attività motorie e sportive per la migliore utilizzazione delle strutture esistenti sul territorio comunale;

b) adottano iniziative volte a sostenere la pratica delle attività motorie e sportive;

c) favoriscono la realizzazione di impianti privati di interesse comunale e l'utilizzo degli spazi urbani per fini sportivi;

d) vigilano sulla regolare gestione degli impianti sportivi;

e) elaborano e realizzano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva in coerenza con il piano regionale, provinciale e le linee operative annuali;

f) di concerto con la Provincia e sentito il S.I.S. del Coni, collaborano alla predisposizione dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva;

g) raccolgono i dati relativi al Sistema informativo e li trasmettono con cadenza semestrale alle Province e al S.I.S. Regionale;

- h) promuovono forme di collaborazione con le istituzioni pubbliche e in particolare con le istituzioni scolastiche;
- i) sostengono la realizzazione di eventi sportivi, facilitando la concessione di eventuali permessi necessari ed offrendo ogni possibile collaborazione.

Art. 6

Strumenti di programmazione e coordinamento

- 1. Sono strumenti di programmazione e coordinamento dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di sport:
 - a. il piano regionale dello sport previsto nell'articolo 7;
 - b. le linee operative previste nell'articolo 8;
 - c. il S.I.S. per lo sport previsto nell'articolo 9.

Art. 7

Piano Regionale dello Sport

- 1. La Regione approva il piano triennale regionale dello sport, sentito il Consiglio delle Autonomie locali ed il Comitato Tecnico Regionale dello Sport ed assunto il parere della competente Commissione consiliare reso ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 17/10/2005 (Disposizioni per la semplificazione del Procedimento Amministrativo).
- 2. Il Piano triennale regionale dello sport, in particolare, stabilisce:
 - a) le linee di sviluppo, gli obiettivi strategici, i programmi e i progetti di intervento;
 - b) l'individuazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del piano regionale dello sport;
 - c) le linee di indirizzo per l'adozione dei piani annuali provinciali e comunali;
 - d) i criteri e gli indirizzi per la progettazione, realizzazione e localizzazione degli impianti sportivi, con particolare attenzione al contenimento dei costi

di gestione, all'utilizzo delle energie alternative ed all'abbattimento delle barriere architettoniche;

e) i criteri e gli indirizzi per la valorizzazione, la ristrutturazione ed il recupero degli impianti sportivi dismessi o inutilizzati;

f) i criteri e gli indirizzi volti a favorire la costituzione delle scuole sportive di eccellenza localizzate presso gli istituti scolastici di istruzione secondaria e le forme di cooperazione volte allo sviluppo delle attività sportive anche agonistiche in orari extrascolastici;

g) i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi, dei finanziamenti e di ogni altro beneficio previsto dalla presente legge, prevedendo che negli atti di assegnazione ed erogazione di contributi per eventi sportivi siano indicate la sede e la data di svolgimento;

h) la programmazione delle attività di formazione, qualificazione, specializzazione ed aggiornamento degli operatori dello sport e delle professionalità riconosciute, di concerto con la scuola regionale dello sport del Coni, con il comitato regionale della federazione medico sportiva italiana, con la collaborazione delle università e delle associazioni di categoria dei laureati in scienze motorie e diplomati Isef, nonché dell'amministrazione scolastica regionale per gli interventi rivolti al personale della scuola;

i) i necessari raccordi con il piano sanitario regionale per le parti relative alla disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive, di concerto con il comitato regionale della federazione medico sportiva italiana;

j) la programmazione degli interventi a regia regionale.

Art . 8

Linee operative annuali

1. Le linee operative annuali, approvate dalla Giunta regionale entro il trenta giugno di ciascun anno, in particolare definiscono:

a) l'analisi del fabbisogno e la programmazione degli interventi da attuare anche avvalendosi dell'attività di ricerca, di monitoraggio, di costruzione e

di gestione di banche dati e reti informative nel settore dello sport, indicate dal SIS Campania previste nell'articolo 9;

b) l'individuazione, in conformità con il piano regionale dello sport, delle tipologie di manifestazioni, eventi e altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale, europea ed internazionale da sostenere finanziariamente;

c) la pianificazione dell'attività preliminare all'esecuzione e alla valorizzazione degli impianti sportivi;

d) le misure di sostegno e di promozione, volte allo sviluppo della professionalità degli operatori del settore dello sport;

e) l'ammontare massimo dei finanziamenti e dei contributi ammissibili per ciascuna tipologia di intervento previsto dall'articolo 12 e le modalità di presentazione e di valutazione delle istanze.

Art. 9

Sistema informativo regionale per lo sport (SI Sport Campania)

1. La Regione istituisce e coordina, di intesa con le province e con la collaborazione dei comuni, del Coni e del Cip, il sistema informativo regionale per lo sport (SI Sport Campania).

2. La Giunta regionale, su proposta del comitato tecnico regionale per lo sport previsto nell'articolo 10, definisce le linee di indirizzo e i modelli organizzativi del sistema previsti nel comma 1 ed individua procedure e schemi di rilevazione omogenei, atti a consentire una compiuta analisi del fabbisogno ed una adeguata programmazione degli interventi da attuare, nonché a fornire tempestive informazioni sulla spesa, sulla realizzazione e sull'utilizzo della impiantistica sportiva pubblica e privata presente sul territorio. Con il medesimo atto sono definite le procedure di trasmissione dei dati agli enti e agli organismi interessati.

3. Il sistema mira a sostenere un efficiente utilizzo delle risorse ed a coordinare le attività con le altre politiche del territorio in raccordo con ogni altro sistema informativo attivato.

4. Il sistema favorisce, inoltre, la rilevazione e l'elaborazione dei dati relativi alle diverse tipologie di intervento.
5. La raccolta dei dati relativi al SIS costituisce obbligo dei comuni che li trasmettono agli enti e agli organismi interessati con cadenza almeno semestrale, secondo le modalità previste dalle linee di indirizzo e dai modelli organizzativi adottati ai sensi del comma 2.

Art. 10

Comitato tecnico regionale per lo sport

1. È istituito il Comitato tecnico regionale per lo sport con compiti consultivi e di collaborazione con gli uffici competenti. In particolare il comitato, sulla base dei dati del sistema informativo, elabora proposte e fornisce pareri per la redazione del piano regionale e delle linee operative annuali regionali, nonché su ogni altra questione sottoposta al Comitato dall'assessore delegato.
2. La struttura, la composizione, il funzionamento e i rapporti con i competenti uffici regionali e gli organismi previsti nell'articolo 9 sono definiti con provvedimento di Giunta regionale.
3. Il Comitato è composto da non più di dieci componenti, così come di seguito indicato: l'assessore regionale competente in materia di sport o suo rappresentante che lo presiede; tre esperti, nominati dalla Giunta regionale, con comprovata esperienza tecnica o scientifica o professionale in materia sportiva; due componenti della Giunta regionale del Coni, di cui uno in rappresentanza degli enti di promozione sportiva regionali; il presidente del comitato regionale della federazione medico sportiva italiana o un suo delegato, un rappresentante del Cip regionale; un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale; un rappresentante delle associazioni di categoria dei laureati in scienze motorie e diplomati Isef.
4. Il comitato resta in carica per la durata di ciascuna legislatura e si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese.
5. L'incarico di componente del comitato è a titolo gratuito.

Art. 11

Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative

1. Nel rispetto dell'articolo 90 della legge n. 289 del 27/12/2002 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), è istituito il Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative, suddiviso in parti separate in ragione delle specifiche finalità ed attività associative. E' istituita, inoltre, un'anagrafe centralizzata regionale degli atleti suddivisa per disciplina sportiva.

2. Il registro è diviso in due sezioni:

a) Sezione a) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni:

1) sono iscritte d'ufficio al Registro, nella sezione a), le associazioni sportive dilettantistiche in possesso della iscrizione nel registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto, in forma telematica, dal Coni, come stabilito dall'articolo 7 del decreto legge n. 136 del 28 maggio 2004 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito in legge n. 186 del 27 luglio 2004 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse);

b) Sezione b) associazioni o enti per le attività sportive o motorio-educativo-ricreative, non riconosciute dal Coni:

1) possono iscriversi nel registro regionale, nella sezione b), quelle associazioni o enti di promozione sportiva o comunque quelle associazioni, che perseguono la finalità dello sviluppo e della diffusione delle attività motorio-educativo-ricreative, non iscritte nel registro delle associazioni sportive del Coni ed in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- 1.1 almeno una sede nel territorio regionale; uno statuto improntato ai criteri di democraticità e dal quale risulti che l'associazione persegue prevalentemente finalità motorio-educativo-ricreative;
 - 1.2 la previsione di norme statutarie che stabiliscono l'adeguamento dei regolamenti della associazione alle disposizioni previste nell'articolo 6 della Legge n. 376 del 14 dicembre 2000 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping);
 - 1.3 non aver subito a carico del legale rappresentante, nei due anni precedenti la richiesta di iscrizione, sanzioni o condanne per doping da parte delle autorità competenti;
 - 1.4 assenza di finalità di lucro;
 - 1.5 per le associazioni a carattere regionale, la presenza territoriale con strutture operative in almeno due province della Campania.
3. Con provvedimento di Giunta regionale sono definite le procedure per l'iscrizione delle associazioni nella sezione b) del registro, in ragione delle specifiche finalità ed attività associative.
4. Il registro regionale, relativamente alla sezione b), è tenuto ed è sottoposto alla vigilanza del competente settore della Giunta regionale, che adotta i provvedimenti di iscrizione e di eventuale cancellazione delle associazioni per il venir meno dei requisiti previsti nel comma 2, nonché provvede alla sua periodica revisione ed aggiornamento.
5. L'iscrizione da almeno due anni alla sezione a) o alla sezione b) del registro regionale costituisce condizione essenziale per l'erogazione dei contributi da parte degli enti locali e della Regione Campania.

CAPO II

Sostegno all'impiantistica sportiva ed alle iniziative ed attività motorie e sportive - Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica

Art. 12

Contributi

1. La Regione Campania, per l'attuazione del piano regionale dello sport e delle sue articolazioni territoriali provinciali e comunali, nella concessione dei contributi, indirizza l'erogazione dei contributi medesimi in favore di iniziative, sia di conservazione, miglioramento e messa a norma del patrimonio edilizio sportivo esistente, sia di realizzazione di nuovi impianti ed incentiva forme di partecipazione pubblicoprivata quale la finanza di progetto e la concessione di costruzione e gestione degli impianti sportivi. In particolare concede:

- a) contributi in conto capitale, a totale carico della Regione Campania, a favore degli enti locali singoli o associati, dei consorzi tra enti locali, delle comunità montane, delle università pubbliche o private, dei comitati regionali e provinciali del Coni e del Cip, dei comitati regionali delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni o società sportive a carattere dilettantistico e delle associazioni riconosciute dal Coni o dal Cip e degli oratori parrocchiali per la costruzione, completamento, ristrutturazione, abbattimento delle barriere architettoniche e riutilizzo di impianti sportivi destinati ad uso pubblico, aventi le caratteristiche essenziali per lo svolgimento delle discipline sportive, a livello agonistico e dilettantistico e delle attività motorie, con riguardo anche alle persone con ridotta motricità;
- b) contributi in conto interessi a favore dei soggetti previsti nella lettera a) per la contrazione di mutui, per lavori di completamento, ampliamento, miglioramento, adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi.

Art. 13

Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo

1. La Regione concede contributi finalizzati alle attività di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo a sostegno di:

- a) attività sportive dilettantistiche;
- b) organizzazione di manifestazioni sportive regionali, nazionali o internazionali.

2. I soggetti destinatari dei contributi previsti nel presente articolo sono:

- a) associazioni e società sportive dilettantistiche previste nell'articolo 90, comma 17 della legge n. 289/2002, purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
- b) enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, federazioni sportive nazionali, discipline associate e associazioni benemerite a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
- c) enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro.

3. I soggetti beneficiari, previsti nel comma 2, devono essere iscritti da almeno 2 anni nel registro regionale, così come previsto dall'articolo 11, comma 5.

4. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di attuazione per la concessione dei predetti contributi.

5. La mancata realizzazione delle iniziative oggetto di finanziamento comporta la revoca del contributo assegnato.

Art. 14

Contributi per l'acquisto di attrezzature tecnico – sportive

1. La Regione concede contributi in conto capitale alle associazioni sportive, alle istituzioni scolastiche e agli oratori parrocchiali per l'acquisto delle attrezzature tecnico – sportive fisse e mobili. I comuni e le province, per favorire la massima diffusione della cultura e della pratica delle attività sportive, consentono alle istituzioni scolastiche l'uso delle attrezzature e degli impianti sportivi nella loro disponibilità e agevolano l'utilizzo di quelli privati mediante apposite convenzioni. Le istituzioni scolastiche, anche in ossequio all'articolo 90, comma 26 della legge n. 289/2002, assicurano, compatibilmente con le norme dell'autonomia scolastica nonché con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive extracurricolari, la disponibilità degli impianti sportivi, palestre e aree di gioco di loro pertinenza, a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui è ubicato l'istituto scolastico.
2. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di attuazione per la concessione dei predetti contributi.

Art. 15

Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

1. Le istanze dirette alla concessione dei contributi relative all'acquisto delle attrezzature, allo svolgimento delle attività e alla realizzazione di manifestazioni sportive sono spedite entro il trenta aprile di ogni anno e sono corredate dalla relazione illustrativa delle attività sportive o delle manifestazioni per cui si chiede il contributo, vistate dal comitato regionale della federazione o dall'ente proponente, e di preventivo di ditte specializzate per l'acquisto di attrezzature nonché dell'attestazione del comune in cui ha sede l'associazione sul regolare svolgimento delle attività sportive.

2. L'associazione beneficiaria per i successivi cinque anni non può più ottenere contributi per l'acquisto di attrezzature e per ristrutturazioni.
3. Il contributo relativo all'acquisto di attrezzature, alle attività sportive e alla realizzazione di manifestazioni sportive è calcolato, a consuntivo, sul 50 per cento delle spese documentate e comunque non deve superare euro 50.000,00.
4. Tutte le predette istanze di contributo sono soggette all'imposta di bollo, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica n. 642 del 16 ottobre 1972 (Disciplina dell'imposta di bollo), salvo espressa esenzione, come da tabella allegata al predetto decreto presidenziale.
5. L'erogazione di detti contributi è subordinata alla presentazione delle fatture di spesa quietanzate e alla fotocopia dei titoli di pagamento (ex decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004 (Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite). Per le manifestazioni e per le attività sportive l'effettivo svolgimento è certificato a cura del Coni o del comune dove si è svolta l'attività o si è tenuta la manifestazione. Per i contributi relativi all'acquisto di attrezzature, l'erogazione avviene previa verifica tecnica della struttura regionale competente.
6. Le associazioni beneficiarie dei contributi stipulano convenzioni con gli enti locali per l'uso pubblico totale o parziale delle strutture.

Art. 16

Convenzioni con l'Istituto di Credito sportivo o con altri istituti di credito

1. La Regione Campania può stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di credito convenzioni dirette a predeterminare e ad assicurare la concessione di mutui agevolati per gli interventi, le azioni e le attività previste dalla presente legge e, per i medesimi interventi, può concedere contributi in conto interesse in favore di soggetti pubblici o privati previsti nell'articolo 12 , comma 1, lettera b).

2. L'ammontare massimo dei contributi previsti dal comma 1 e le modalità di presentazione e valutazione delle istanze, nonché le modalità di assegnazione, di liquidazione e di erogazione delle somme sono annualmente stabilite con le linee operative annuali regionali previste nell'articolo 8.

Art. 17

Talento sportivo

1. La Regione istituisce l'elenco dei giovani atleti di accertato talento sportivo.
2. Sono inseriti nell'elenco i giovani atleti di età non superiore ai venticinque anni, che non sono professionisti o equiparati, che hanno conseguito risultati sportivi rientranti nei parametri tecnici approvati dalla Giunta regionale, su proposta del comitato regionale dello sport e che sono:
 - a) residenti nella Regione Campania da almeno due anni;
 - b) tesserati per società sportive della Campania da almeno due anni consecutivi.
3. Nell'elenco previsto nel comma 1 è inserita una apposita sezione per gli atleti diversamente abili in possesso dei requisiti indicati al comma 2, senza limiti d'età.

Art. 18

Contributi a tutela del talento sportivo

1. La Regione concede contributi ai soggetti rientranti nell'elenco previsto nell'articolo 17 ed alle loro società di appartenenza.
2. I contributi sono concessi per il 60 per cento agli atleti e per il restante 40 per cento alle società di appartenenza per la valorizzazione degli atleti.
3. Le predette società sono obbligate ad apporre sugli indumenti sportivi degli atleti ammessi a contributo il logo della Regione Campania.

Art. 19

Vincolo di destinazione

1. Gli impianti sportivi che beneficiano dei contributi previsti nella presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione di attività sportiva aperta al pubblico.
2. La Regione Campania, con delibera di Giunta, in coerenza con il piano regionale dello sport e con le linee operative annuali, può autorizzare il mutamento della specifica destinazione degli impianti, laddove sia intervenuta e dimostrata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza o diversa esigenza di utilizzazione dell'impianto.

Art. 20

Impianti sportivi senza rilevanza economica

1. In attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25, e 26 della legge n. 289/2002 sono disciplinate le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi, senza rilevanza economica, di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dai medesimi enti, per valorizzare la cultura dell'associazionismo sportivo, espressione del territorio, che da anni opera nel settore sportivo senza finalità di lucro.
2. Sono equiparati agli impianti previsti nel comma 1 gli impianti sportivi senza rilevanza economica nella disponibilità degli enti locali per almeno quindici anni, realizzati per un uso prevalentemente sportivo, nonché attrezzati per una o più attività sportive da esercitare anche a livello agonistico.
3. L'affidamento della gestione assicura un uso degli impianti sportivi improntato alla massima fruibilità da parte dei cittadini, delle associazioni, delle società sportive, del Coni e del Cip, delle federazioni, degli enti di promozione sportiva e delle scuole, per la pratica di attività sportive,

ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività cui l'impianto è destinato.

Art. 21

Modalità di affidamento

1. Gli enti pubblici territoriali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi, previsti nell'articolo 20, ne affidano la gestione, in via preferenziale, nel rispetto del principio dell'imparzialità della scelta, al Coni, a società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro regionale, sezione a) ad enti di promozione sportiva, a discipline sportive associate e a federazioni sportive nazionali, che garantiscono:

- a) l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;
- b) l'esperienza nel settore, il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, l'affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori utilizzati;
- c) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e l'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- d) la compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
- e) lo svolgimento dell'attività agonistica;
- f) la destinazione di eventuali investimenti alla migliore fruizione dell'impianto.

2. Ai fini dell'affidamento della gestione prevista dal comma 1, gli enti pubblici territoriali assumono l'avviso pubblico con le modalità di pubblicità delle procedure di selezione, quale procedura idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati. Gli enti pubblici territoriali comunicano l'avviso alla competente struttura regionale, che ne cura la

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Campania (BURC). Il provvedimento di affidamento è comunicato al sistema informativo regionale dello sport previsto nell'articolo 9 e pubblicato nel BURC.

3. La selezione del soggetto gestore, previa verifica e valutazione dell'osservanza delle disposizioni previste nel comma 1, avviene in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti ed all'esito della valutazione dei progetti presentati, che consentono la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione, tenendo conto anche della indicazione, da parte dell'ente territoriale, del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione.

4. Gli enti pubblici territoriali possono individuare ulteriori elementi oggettivi e criteri di valutazione dei progetti presentati, in aggiunta a quelli previsti dal comma 3, quali:

- a) pregressa esperienza di gestione;
- b) risultati conseguiti nel settore agonistico;
- c) presenza a livello direttivo o a livello di atleti di campioni italiani, europei, mondiali o olimpionici.

Art. 22

Convenzioni

1. I rapporti fra ente pubblico territoriale e soggetto gestore dell'impianto individuato ai sensi dell'articolo 21 sono disciplinati da apposita convenzione.

2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce, inoltre, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

3. La convenzione specifica la durata massima dell'affidamento in gestione, prevedendo criteri di proroga legati agli investimenti che l'associazione

affidataria, in accordo con l'ente pubblico territoriale, si obbliga a destinare al migliore utilizzo dell'impianto affidato.

4. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
- b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo d'utenza;
- c) partecipazione alle attività agonistiche;
- d) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

5. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza.

6. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica.

7. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto. Il gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto.

8. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

CAPO III

Qualificazione e formazione degli operatori sportivi - Tutela della salute dei praticanti e degli operatori

Titolo I

- Gli operatori sportivi -

Art. 23

Qualificazione degli operatori

1. Sono considerati istruttori responsabili le persone in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (Isef) o di laurea in scienze motorie previsti nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 178 del 08 maggio 1998 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero, che hanno frequentato e superato un corso di formazione di primo soccorso sportivo.
2. Sono considerati istruttori specifici di disciplina le persone in possesso di apposita e corrispondente abilitazione di primo e secondo grado rilasciata dalla federazione sportiva nazionale competente, riconosciuta o affiliata al Coni, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del Coni e dagli enti sportivi riconosciuti dal Coni e che hanno frequentato e superato un corso di formazione di primo soccorso sportivo.
3. La Regione Campania, in collaborazione con le federazioni sportive nazionali, con gli enti di promozione sportiva e con le discipline sportive associate con la federazione medico sportiva italiana promuove, anche di concerto con la scuola regionale dello sport del Coni (SRDS) e, limitatamente al personale della scuola, con l'amministrazione scolastica regionale, la formazione e l'aggiornamento degli operatori sportivi, dei dirigenti, dei tecnici sportivi, favorendo le iniziative finalizzate ad elevare il loro livello professionale e riservando particolare attenzione alla formazione degli operatori a supporto delle persone diversamente abili o in condizioni di ridotta motricità.

- Titolo II -

Tutela della salute

Art. 24

Tutela della salute dei praticanti

1. In tutte le palestre e in tutti gli impianti aperti al pubblico, in cui si praticano attività motorio-sportive in forma gratuita o dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche a titolo di quote sociali di partecipazione ad associazione sportiva, i corsi e le attività sportivo-ricreative finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica sono svolti con la presenza continua di un istruttore responsabile o di un istruttore specifico di disciplina sportiva.
2. L'istruttore responsabile e l'istruttore specifico di disciplina sono garanti dell'attuazione dei programmi e delle attività svolte all'interno dell'impianto sportivo.
3. Le disposizioni previste nei commi 1 e 2 non si applicano:
 - a) per l'esercizio di programmi scolastici di educazione fisica previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione;
 - b) per le attività libere amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate;
 - c) per le attività, le competizioni e le manifestazioni sportive organizzate e disciplinate dalle Federazioni sportive, dalle discipline sportive associate, da enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le cui responsabilità, per la tutela della salute e della sicurezza degli atleti, restano a carico dei soggetti promotori ed organizzatori.
4. Nelle strutture natatorie ad uso pubblico, tutte le attività, compresa la balneazione, i corsi di nuoto, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea devono essere svolti alla costante presenza di istruttori in possesso dei relativi brevetti rilasciati dalla competente federazione sportiva riconosciuta o affiliata al Coni o al Cip e, in ogni caso, in possesso di abilitazione al primo soccorso.
5. I gestori degli impianti sportivi stipulano adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli stessi impianti.

Art. 25

Certificazione medica di idoneità all'attività sportiva

1. È istituito l'albo regionale, tenuto in formato elettronico, delle strutture e degli specialisti in medicina dello sport accreditate o abilitati al rilascio delle certificazioni di idoneità fisica all'attività sportiva agonistica. Ad ogni atleta sulla base dei dati tenuti presso l'istituto albo, è rilasciata una carta elettronica così come previsto dall'articolo 26.
2. Tutti coloro che intendono praticare un'attività sportiva devono essere in possesso di una certificazione medica di idoneità fisica. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta limitatamente ai propri assistiti.
3. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica sono rilasciate dalle aziende sanitarie locali o da strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport o da specialisti in medicina dello sport inseriti nell'apposito Albo regionale.
4. Le società o organizzazioni sportive e le palestre sono tenute, sotto la propria responsabilità, a:
 - a) subordinare la partecipazione degli atleti alle attività sportive agonistiche e non agonistiche alla presentazione della certificazione di idoneità sportiva prevista dalle disposizioni di legge vigenti;
 - b) conservare i certificati di idoneità dei propri atleti, verificandone scadenza e validità;
 - c) rifiutare, ai fini della pratica delle attività sportive agonistiche, i certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati al comma 3.

Art. 26

Carta elettronica sanitaria dell'atleta

1. Le certificazioni di idoneità fisica all'attività sportiva agonistica sono rilasciate da strutture e da specialisti in medicina dello sport inseriti nell'albo regionale su formato elettronico.

Un'apposita carta elettronica (card) conterrà i dati del fascicolo sanitario on-line, dove sono archiviate tutte le informazioni relative alle visite di idoneità effettuate ed i referti degli esami diagnostici. La carta è esibita all'istruttore responsabile o all'organizzazione delle manifestazioni cui partecipa l'atleta.

2. Per l'attuazione del comma 1 la Regione istituisce un comitato di vigilanza e controllo composto da:

- a) Assessore regionale allo sport o suo delegato;
- b) un rappresentante del comitato regionale della federazione medico sportiva italiana;
- c) un rappresentante designato dal Coni regionale.

Art. 27

Regolamento attuativo

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede all'emanazione di apposito regolamento per l'organizzazione del rilascio della carta all'atleta e della gestione e dell'utilizzo della stessa.

Art. 28

Attività antidoping

1. La Regione Campania, in armonia con la legge n. 376/2000, per disincentivare l'assunzione da parte dei praticanti e degli atleti di additivi diretti a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, promuove le

attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuando le relative misure nelle Linee operative annuali per lo sport.

2. Le società, le associazioni sportive e gli enti di promozione sportiva, per poter accedere ai contributi, devono dimostrare di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni previste nell'articolo 6 della citata legge n. 376/2000 e che il proprio legale rappresentante non abbia subito nei due anni precedenti condanne o sanzioni per doping da parte delle autorità competenti.

3. Le società sportive, nonché gli esercenti di impianti sportivi, svolgono una capillare attività di informazione all'atto dell'iscrizione. La Regione Campania promuove campagne informative e di prevenzione, in collaborazione con i Doping control officer (Dco) della Federazione Medico Sportiva Italiana, al fine della diffusione, tra i giovani e tra i praticanti in genere, della buona pratica sportiva e della conoscenza dei danni che possono provocare le sostanze dopanti.

CAPO IV

Disposizioni di attuazione, transitorie, abrogative e finanziarie

Art. 29

Norme transitorie

1. Ai procedimenti relativi alla erogazione di finanziamenti o alla concessione di contributi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, sino alla loro definizione, le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste nell'articolo 11, comma 5, nella sezione b) del Registro regionale possono essere iscritte, su istanza da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le associazioni che abbiano già usufruito di contributi regionali per lo sport.

3. Sino alla effettiva costituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto nell'articolo 123, comma 4 della Costituzione, i compiti ad esso assegnati dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza permanente Regione- Autonomie locali della Campania, prevista nella legge regionale n. 26 del 28 novembre 1996 (Istituzione della Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali della Campania).

4. Le convenzioni aventi ad oggetto la gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica di proprietà degli enti pubblici territoriali o ad essi equiparati, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, sottoscritte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, continuano a dispiegare la loro efficacia sino al termine di vigenza statuito nelle medesime convenzioni.

Art. 30

Abrogazioni

1. All'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, la legge regionale del 12 dicembre 1979, n. 42 (Interventi regionali per la costruzione, l' ampliamento, il miglioramento, il completamento e l' acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva), e la legge regionale del 30 agosto 1982, n. 46 (Direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate e sub - delegate dalla Regione Campania con legge 1 settembre 1981 n. 65 in materia di sport).

Art. 31

Disposizioni finanziarie

1. In sede di prima attuazione, le risorse finanziarie destinate all'applicazione della presente legge si quantificano in euro 1.500.000,00, così come disposto dall'articolo 4 comma 2 della legge regionale del 27 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012 – 2014.).

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 32

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Disegno di Legge

“Interventi per la Promozione e lo Sviluppo della Pratica Sportiva e delle Attività Motorio-Educativo-Ricreative”

Relazione Finanziaria

Il filo conduttore della proposta di legge è quello di una nuova politica dello Sport, ritenuto dalla Regione Campania un elemento importante e fondamentale della crescita dei giovani, del mantenimento della salute fisica e mentale di tutti i praticanti e dell'integrazione sociale tra le persone e le collettività.

Lo Sport è inteso come parte della formazione della persona, insieme con quella scolastica, per una crescita equilibrata tra mente e corpo e per una migliore conoscenza di se stessi e degli altri. Lo Sport è un diritto al mantenimento e al miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini per il pieno e completo sviluppo della loro identità, per la tutela della salute e la prevenzione delle malattie, ma è anche un settore economico importante della Regione, da promuovere, incoraggiare ed inquadrare correttamente per la valorizzazione di tutto il mondo produttivo connesso alla pratica sportiva.

Di conseguenza, con la nuova legge, più adeguata e in linea con le attese del mondo sportivo, la Regione vuole favorire ed incoraggiare il rapporto tra formazione sportiva, a tutti i livelli e quella scolastica e di cittadinanza attiva, avendo un occhio di riguardo al mondo giovanile, per agevolarne la pratica sportiva e il conseguimento di un equilibrio psico-fisico.

Per far fronte agli articolati interventi previsti dalla proposta di legge, si reputa necessario quanto meno uno stanziamento iniziale di € 1.500.000,00, così come disposto dall'art. 4 comma 2 della L.R. n. 2 del 27/01/2012 (Legge finanziaria), a valere sull'U.P.B. 7.29.65 cap. 1030 per € 500.000,00 e sull'U.P.B. 7.29.224 cap. 1040 per € 1.000.000,00. Agli oneri per gli anni successivi, naturalmente, si provvederà con Legge di bilancio.

La proposta di Legge, che definisce tra l'altro di “tradizione campana” alcune discipline sportive maggiormente radicate nel tessuto storico-sportivo della nostra regione, prevede una serie di nuovi adempimenti ed interventi da parte della Regione per meglio disciplinare la pratica sportiva sul territorio regionale e venire incontro alle richieste e sollecitazioni più volte avanzate dal mondo sportivo ed istituzionale, per sostituire le disposizioni della normativa in vigore (Legge regionale 42/1979), ritenuta superata e non adeguata alle esigenze del vasto settore dello sport e del tempo libero.

La proposta di Legge prevede, **all'art. 12**, che la Regione conceda contributi **in conto capitale** a favore di Enti locali singoli o associati, di consorzi di Enti Locali, di Comunità montane, di Università pubbliche o private, di organismi territoriali federati con il CONI e CIP, di Enti di promozione sportiva, di associazioni e società sportive, nonché, e questa è un'importante novità, di oratori parrocchiali per la costruzione, completamento, ristrutturazione, abbattimento di barriere architettoniche e riutilizzo di impianti sportivi destinati ad uso pubblico. Si prevedono, poi, contributi **in conto interessi** per gli stessi soggetti per la contrazione di mutui per le tipologie dei lavori sopra indicati.

La proposta di legge (**art. 13**) prevede, inoltre, contributi finalizzati ad attività di promozione, diffusione ed organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo, a sostegno delle attività sportive dilettantistiche e per l'organizzazione di manifestazioni sportive regionali, nazionali ed internazionali.

L'**art. 14** della proposta di Legge, poi, disciplina la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili, individuando come destinatari le associazioni sportive, le istituzioni scolastiche e gli oratori parrocchiali, mentre l'**art. 16** della legge, prevede la possibilità per la Regione di stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo o con

altri Istituti di credito convenzioni dirette ad assicurare la concessione di mutui agevolati per gli interventi e le attività previste dalla Legge.

Una novità di rilievo per gli interventi regionali nel campo dello sport è quella prevista dall'art. 18 della normativa, che disciplina la concessione di contributi ai soggetti rientranti nell'elenco dei giovani atleti di accertato talento sportivo. Il 60% di tali contributi va agli atleti, mentre il restante 40% va alle società di appartenenza per la valorizzazione degli atleti stessi. Infine, **l'art. 15** della Legge, disciplina modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo relative all'acquisto di attrezzature, allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni sportive.